

La Cassazione sulla configurabilità del reato di autoriciclaggio a seguito di una falsità in *voluntary disclosure* (art. 5-septies d.l. 167/1990).

di **Lorenzo Rovini**

Sommario: **1.** Il dispositivo. – **2.** I provvedimenti del G.I.P. del Tribunale di Bergamo e del Tribunale del riesame di Brescia. – **3.** I motivi del ricorso per cassazione. – **4.** La *voluntary disclosure* ed il reato di autoriciclaggio: la decisione della Suprema Corte. – **5.** Alcune brevi considerazioni conclusive.

1. Il dispositivo.

Con la sentenza che di seguito si illustra, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione nega la configurabilità del reato di autoriciclaggio nel caso in cui il contribuente dichiara il falso nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*), regolarizzando beni che in realtà non si trovano all'estero, bensì sul territorio nazionale ed in suo possesso.

Più nello specifico, si afferma che – nel caso di specie – il preteso reato presupposto (art. 5-septies d.l. 167/1990) non ha *generato alcun provento* suscettibile di reimpiego in quanto i beni oggetto della falsa dichiarazione, in realtà, sarebbero stati già presenti nel patrimonio del contribuente, sebbene falsamente dichiarati come collocati all'estero. Viene dunque a mancare uno dei requisiti essenziali per la sussistenza del reato di autoriciclaggio, rappresentato dal reimpiego di beni o altra utilità provenienti da un delitto presupposto commesso dal medesimo autore.

2. I provvedimenti del G.I.P. del Tribunale di Bergamo e del Tribunale del riesame di Brescia.

Nella vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, il Tribunale del riesame di Brescia confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bergamo con la quale si disponeva nei confronti dell'imputato la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 5-septies d.l. 167/1990 (capo 1) e 648-ter.1 c.p. (capo 2).

Il reato di cui al capo 1) veniva contestato all'imputato poiché, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, *forniva dati e notizie non corrispondenti al vero nella relazione di accompagnamento alla domanda di adesione alla procedura*, attestante di possedere dette opere quale “collezionista” di opere d'arte, di custodire le predette nel Regno Unito e che ivi sarebbero rimaste.

In relazione al capo 2), al medesimo agente veniva addebitato il delitto di cui all'art. 648-ter.1 c.p. poiché, immediatamente dopo alla commissione del reato di cui al capo 1), *trasferiva parte della collezione di opere d'arte ad un terzo acquirente verso il corrispettivo di 11.130.000 euro, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle opere in parola mediante il trasferimento delle stesse* – operato al termine di una complessa serie di operazioni societarie finalizzate a dotare l'acquirente della somma necessaria ad effettuare l'acquisto – *ad un terzo soggetto estraneo al reato presupposto con conseguente confusione delle medesime con l'ingentissimo patrimonio di opere d'arte detenuto dal predetto*. Secondo il Tribunale, il reato presupposto dell'autoriciclaggio sarebbe stato nel caso di specie da individuarsi nel falso di cui all'art. 5-septies d.l. 167/1990 *nella misura in cui l'apparente regolarizzazione delle opere mediante le condotte di falso aveva consentito all'indagato di venderle in prima persona, incassandone il prezzo*. Peraltro, il medesimo Giudice sosteneva che la complessa operazione posta in essere fosse altresì finalizzata (ed idonea) a frustrare la garanzia erariale, *di guisa da rendere la condotta astrattamente compatibile anche con il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000, pacificamente non coperto dalla causa di non punibilità*. In questo senso, si asseriva che – per il tramite dell'operazione posta in essere – l'imputato avesse *trasformato le opere in denaro in larga parte occultato, ostacolando il recupero delle maggiori imposte*. A conclusione di tale ragionamento, il Tribunale affermava dunque che l'imputato avesse escogitato siffatto articolato artificio economico con l'obiettivo *di trasformare le opere d'arte in denaro di più agevole occultamento e dispersione*, così da paralizzare l'eventuale recupero delle maggiori imposte. Allo stesso tempo, si sosteneva la finalità e l'idoneità della condotta ad ostacolare l'esatta identificazione delle opere attraverso la confusione nella vasta collezione del terzo acquirente e l'assenza della causa di non punibilità di cui all'art. 5 *quinquies* d.l. 167/1990.

Tutto ciò premesso, i Giudici del riesame confermavano la misura degli arresti domiciliari, ritenendo sussistente *un concreto rischio di reiterazione criminosa, desumibile dalla gravità e pericolosità insita nelle condotte delittuose contestate ed attualizzato dalle risultanze investigative emerse con riguardo ai comportamenti successivi, e recenti, posti in essere dall'indagato*. Il Collegio ravvisava, altresì, nell'imputato un'accentuata abilità e professionalità in occasione dell'accesso alla procedura di *voluntary disclosure*, alla quale si accompagnava *spiccata pericolosità e capacità delinquenziale, [...] inteso propositivo criminoso, [...] l'assenza di remore e la ferma volontà criminale*.

3. I motivi del ricorso per cassazione.

Contro la suddetta ordinanza, l'imputato ricorreva per Cassazione a mezzo del proprio difensore lamentando la violazione dell'art. 5-*quater* comma secondo d.l. 167/1990. In tale sede, dopo aver opportunamente premesso di non contestare in punto di fatto quanto accertato dal Tribunale, il ricorrente sosteneva che da tali

circostanze fossero state dedotte errate conseguenze giuridiche, *avendo ritenuto che la procedura di voluntary disclosure, benché perfezionatasi sul piano amministrativo, era da ritenersi preclusa in quanto tutte le suddette società costituivano un unicum indistinguibile dalla posizione singola del ricorrente il quale se ne serviva come “uno schermo fittizio attraverso cui commerciava in opere d'arte e a sua volta collegato ad altre società estere a sé riconducibili”*. Secondo tale ricostruzione, l'imputato sarebbe venuto a conoscenza del fatto che la Guardia di Finanza avesse iniziato una verifica nei confronti di una società a lui riconducibile e, per tale motivazione, non avrebbe potuto – per il divieto posto dall'art. 5-*quater* comma 2 d.l. 167/1990 – appena quattro giorni dopo presentare istanza di *voluntary disclosure*. La difesa, invece, sosteneva la natura formale di tale requisito di accesso alla procedura e, dunque, la necessità - ai fini dell'operatività del divieto – della coincidenza di identità tra chi subisce l'accertamento e chi presenta l'istanza.

In secondo luogo, si deduceva la violazione dell'art. 648-*ter.1* c.p., stante l'impossibilità di ritenere il reato di cui all'art. 5-*septies* d.l. 167/1990 delitto presupposto dell'autoriciclaggio. Il contestato falso dichiarativo, infatti, si presenterebbe di per sé come insuscettibile di generare proventi da reato, i quali sarebbero ottenibili ad esempio tramite la commissione di un reato tributario di cui al d.lgs. 74/2000, ma che non risulta allo stato contestato all'imputato. Il falso dichiarativo addebitato al capo 1), in definitiva, non avrebbe generato alcun risparmio d'imposta. Allo stesso tempo, contrariamente a quanto sostenuto dall'accusa, la difesa negava in primo luogo che la vendita dei quadri al terzo acquirente potesse essere fatta rientrare nell'impiego *in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in quanto la mera cessione non può di per sé costituire autoriciclaggio (tanto più che non si era trattato di un'operazione simulata)*, nonché secondariamente la sussistenza di un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa delle opere d'arte.

Infine, relativamente alle esigenze cautelari, il ricorrente contestava sia il pericolo di reiterazione del reato, vista l'impossibilità pratica di reiterare la condotta essendo la procedura oramai da tempo chiusa, sia il pericolo di inquinamento probatorio, trovandosi tutta la documentazione già nelle mani degli inquirenti.

4. La *voluntary disclosure* ed il reato di autoriciclaggio: la decisione della Suprema Corte.

Prima di addentrarsi nel merito del ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno delineare i tratti fondamentali dell'istituto della collaborazione volontaria (cd. *Voluntary disclosure*) e del reato di autoriciclaggio.

La *voluntary disclosure* è una procedura mediante la quale il contribuente, autodenunciandosi, dichiara al fisco *attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato e non indicate nella dichiarazione* (cd. nero transfrontaliero) oppure detenute ed occultate in Italia (cd. nero domestico). L'adesione a tale procedura, la cui disciplina si rinviene nella l. 186/2014, comporta

la regolarizzazione della propria situazione patrimoniale e reddituale, la corresponsione integrale delle imposte e degli interessi relativi ai redditi non dichiarati, la riduzione delle sanzioni amministrative applicabili e la non punibilità per i reati di omessa o infedele dichiarazione, dichiarazione fraudolenta con fatture false o altri artifici, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento Iva, nonché quelli di cui agli artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p. Qualora, tuttavia, la documentazione presentata ai fini della procedura risulti infedele, l'Agenzia delle Entrate interviene con la revoca *ex tunc* dei suddetti benefici (art. 5-quinquies/10). Per il tramite di tale collaborazione, in sostanza, emerge “il nero” su cui il contribuente deve pagare le imposte e gli interessi che avrebbe dovuto pagare, oltre alle sanzioni in misura ridotta. Sul punto, la Suprema Corte specifica che, una volta dichiarati al Fisco i beni in precedenza occultati, gli stessi potranno costituire oggetto di scambio e compravendita, non producendo siffatta dichiarazione nessun tipo di incomerciabilità dei medesimi. A chiusura di queste brevi considerazioni, si sottolinea come la collaborazione volontaria, ai sensi dell'art. 5-*quater* comma secondo, “non sia ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione [...] abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato”.

Il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) si configura qualora l'autore di un delitto non colposo presupposto impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Gli elementi costitutivi del reato – continua la Suprema Corte – sono la *commissione di un delitto non colposo, la presenza di un provento economicamente apprezzabile derivante dal suddetto delitto, il fatto che il medesimo provento sia stato reinvestito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative e che l'operazione di reinvestimento abbia costituito un ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del provento del reato presupposto.*

Fra i suddetti elementi costitutivi del reato, la Cassazione si sofferma sulla necessaria presenza di un incremento di natura economica derivante dalla commissione del delitto non colposo presupposto. Tale indefettibile requisito aveva fatto sorgere il problema della configurabilità del reato di autoriciclaggio nel caso in cui il delitto presupposto fosse identificabile in un reato tributario che, *di per sé, non genera alcun accrescimento del patrimonio dell'agente.* La questione fu risolta dalla stessa Suprema Corte che identificò nell'ammontare dell'imposta evasa il

profitto del reato presupposto¹. Il provento del delitto presupposto, in altri termini, *può consistere non solo in un incremento del patrimonio ma anche in un risparmio (omesso pagamento delle imposte dovute) in quanto, comunque, il patrimonio dell'agente ne riceve un vantaggio economicamente apprezzabile.*

Sul piano dei reati di falso, i giudici di legittimità sostengono che essi siano suscettibili fungere da delitto presupposto ogniqualvolta derivi dagli stessi, *come effetto diretto*, un provento di natura patrimoniale per l'agente idoneo ad essere riciclato. Qualora dal falso non derivi alcun provento o, *se il falso è commesso come reato mezzo per compiere un altro reato dal quale derivi un provento*, il reato di autoriciclaggio o non è configurabile oppure lo è, ma in relazione al secondo reato dal quale derivi direttamente il provento riciclabile.

Effettuate tali dovute premesse, la Suprema Corte si sofferma sulla fattispecie concreta e sulla configurabilità del reato di cui all'art. 5-*septies* d.l. 167/1990². La sussistenza o meno di quest'ultimo dipende molto dalla valutazione che, in punto di fatto, si dà alla locuzione contenuta nell'art. 5-*quater* d.l. 167/1990 al quale l'art. 5-*septies* rinvia. Il giudice del riesame ha sostenuto che l'imputato non avrebbe potuto accedere alla procedura di *voluntary disclosure* in quanto, al momento della presentazione dell'istanza, era già in corso un accertamento fiscale in una società a lui riconducibile. L'accesso alla collaborazione fu possibile soltanto perché l'imputato fornì notizie false che, ove conosciute dall'Amministrazione finanziaria, gli avrebbero precluso l'ammissione a tale procedura. Il Tribunale, infatti, nonostante sotto il profilo *formale* la società oggetto di accertamento fiscale e le società ad essa collegate siano soggetti distinti dall'imputato, sostiene che a livello *sostanziale* si sarebbe trattato di una delle società a lui facenti capo e delle quali si sarebbe servito *“come schermo fittizio attraverso cui commerciava in opere d'arte e a sua volta collegata ad altre società estere a sé riconducibili”*. Da tali asserzioni, i giudici del riesame facevano discendere *la medesimezza del relativo ambito oggettivo rispetto alla verifica fiscale già in corso che [...] di fatto riguardava uno dei veicoli societari artatamente utilizzati dal contribuente per esercitare la propria attività commerciale e che aveva, nella contingenza, disvelato il possesso in capo all'indagato di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e, soprattutto, la chiara riconducibilità allo stesso di ulteriori società straniere operanti nel settore del commercio di opere d'arte*. La difesa, invece, con il primo motivo di ricorso aveva sostenuto che l'imputato avesse diritto di accedere

¹ Da ultimo, Cass. Pen., Sez. II, 5 luglio 2018, n. 30401.

² Di cui per praticità se ne riporta il testo: *“L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero”*.

alla procedura di *voluntary disclosure* proprio perché l'accertamento fiscale aveva interessato un soggetto formalmente diverso.

Sul punto, la Suprema Corte conferma quanto ritenuto dal Tribunale del riesame dichiarando infondata la censura dedotta dal ricorrente. Per i giudici di legittimità, infatti, è *indubbio che la forma non può prevalere sulla sostanza altrimenti si incorrerebbe e si legittimerebbe l'abuso del diritto*. Nel caso di specie, assumerebbe rilievo non tanto capire cosa si debba astrattamente intendere per l'espressione “*ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria*”, ma stabilire se, in punto di fatto, la situazione formale costituita dall'intreccio societario creato dall'imputato celasse nella sostanza lo *schermo fittizio* ipotizzato dall'accusa e di cui si serviva per commerciare opere d'arte. Su quest'ultimo punto, la Cassazione conferma che i dati fattuali forniti dall'accusa sono numerosi, univoci e convergenti in senso accusatorio.

Il motivo di ricorso sulla violazione dell'art. 648-ter.1 c.p. risulta invece fondato. Secondo la tesi portata avanti dal Tribunale, il reato presupposto sarebbe l'art. 5-septies d.l. 167/2010, il provento sarebbe costituito dall'apparente regolarizzazione delle opere d'arte dichiarate, il reimpiego sarebbe da identificarsi nella vendita al terzo acquirente della suddetta collezione e l'ostacolo nelle complesse modalità di vendita. Gli stessi giudici del riesame hanno aggiunto che “*tale negozio ha dunque avuto l'effetto di monetizzare beni che ormai erano dichiarati e che, in caso di esito negativo della procedura ovvero di rideterminazione in aumento dell'imposta dovuta, avrebbero potuto essere aggrediti dall'amministrazione finanziaria*”.

In verità, la Suprema Corte afferma a chiare lettere che nessuno degli elementi materiali previsti dall'art. 648-ter.1 c.p. è individuabile nella fattispecie concreta in esame. Partendo dal reato presupposto (costituito dal falso in *voluntary disclosure*), si può notare come lo stesso non abbia, così come sostenuto dalla difesa, generato alcun provento *per la semplice ragione che i beni oggetto della falsa dichiarazione facevano già parte del patrimonio dell'imputato* – come elencati nella relazione di accompagnamento all'istanza – ed essendo consistito semplicemente nell'aver falsamente dichiarato che quelle opere si trovavano all'estero (anziché in Italia) ed ivi sarebbero rimaste. Peraltro, i giudici di legittimità tengono a precisare che non è neppure ipotizzabile che il provento *possa essere costituito dall'apparente regolarizzazione delle opere d'arte dichiarate, perché, paradossalmente, la “denuncia” di quei beni fino ad allora occultati, ha consentito all'Amministrazione Finanziaria di venirne comunque a conoscenza e, in caso di non ammissibilità della richiesta di ammissione alla procedura di Collaborazione volontaria, di tenerne conto ai fini del ricalcolo delle imposte, interessi e sanzioni*.

Ad avviso della Suprema Corte, il Tribunale del riesame pare in realtà ipotizzare come reato presupposto dell'autoriciclaggio un reato di natura tributaria, considerato che – a seguito della creazione di quella *galassia di società* all'imputato riconducibili direttamente o indirettamente – al ricorrente è stato possibile realizzare un risparmio d'imposta pari a quasi due milioni di euro. Da siffatta constatazione ne consegue che il reato presupposto – dal quale deriva il risparmio

d'imposta – avrebbe dovuto essere di natura tributaria, ma allo stato attuale non risultano contestazioni in tal senso. In siffatta ipotesi, specificano i giudici di legittimità, il provento del reato presupposto sarebbe da identificarsi *esclusivamente nel risparmio d'imposta pari a quasi due milioni di euro e non certamente nei beni denunciati, a meno che l'accusa non avesse dimostrato che quei beni erano il provento di un qualche reato non colposo che il ricorrente, con l'operazione attuata, aveva cercato di riciclare: ma, di tanto, non vi è minima traccia*. Detto ciò, i giudici di legittimità prendono le distanze anche dall'affermazione secondo cui la compravendita di opere d'arte fra l'imputato ed il terzo acquirente sarebbe stata effettuata allo scopo di occultare gli stessi in caso di risultato negativo della procedura di *voluntary disclosure* e di tentativo dell'Amministrazione Finanziaria di aggredire siffatti beni per recuperare il gettito fiscale non versato, più interessi e sanzioni. A prescindere dalla bontà di tali considerazioni, per la Suprema Corte è evidente come siffatte osservazioni abbiano poco a che vedere con il reato di cui all'art. 648-ter.1 c.p., trattandosi le condotte accertate del *classico comportamento del debitore finalizzato a sottrarre i propri beni alla pretesa creditoria dello Stato, contro il quale l'ordinamento, da una parte, ha approntato – a livello civilistico – diversi strumenti giuridici per rimediare al negozio fraudolento (art. 49 d.p.r. 602/1973) e, dall'altro – a livello penalistico – ha previsto il reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000 che non risulta, però, ancora una volta, contestato*.

In considerazione di tale ricostruzione, la Suprema Corte annulla senza rinvio – limitatamente al capo b) – sia l'ordinanza impugnata che quella genetica, restando assorbite tutte le altre censure, e con rinvio – limitatamente al capo a) – per nuovo esame sulle esigenze cautelari.

5. Alcune brevi considerazioni conclusive.

Le conclusioni ermeneutiche alle quali giunge la sentenza in commento risultano sostanzialmente condivisibili.

Prima di esprimere qualche riflessione in merito alla statuizione della Suprema Corte, pare opportuno ricordare come il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), introdotto a mezzo della l. 186/2014, sia stato da molti salutato quale norma che, *liquidando definitivamente l'anacronistico privilegio dell'autoriciclaggio, viene, per un verso, ad eliminare una sorta di “norma penale di favore” nella repressione dei fenomeni criminali più gravi, per l'altro, a completare il quadro delle misure di contrasto all'inquinamento del mercato nel tentativo di realizzare l'obiettivo – che con tale fattispecie incriminatrice ci si propone a livello internazionale – di alzare il firewall fra mercato legale e capitali criminali*³.

Posto a tutela dell'*ordine economico di una società fondata sull'economia di mercato* (dunque sulla concorrenza) e del bene giuridico dell'amministrazione della

³ Si veda, Rampioni Roberto, *Diritto penale dell'economia*, Giappichelli editore, Torino, 2016, p. 378.

giustizia, tale reato, specificamente, si propone di sterilizzare il profitto *conseguito con il reato presupposto*, impedendo al soggetto agente sia di reinvestirlo nell'economia legale sia di inquinare il libero mercato. Non a caso, l'agente che abbia commesso il reato presupposto non è punibile *ex art. 648-ter.1 comma quarto c.p.* qualora il denaro, i beni, o le altre utilità da esso derivanti siano destinate alla *mera utilizzazione o al godimento personale*⁴.

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte evidenzia con chiarezza la mancanza un elemento essenziale alla configurazione del reato di cui all'*art. 648-ter.1 c.p.* Il falso nella procedura di *voluntary disclosure* (*art. 5-septies d.l. 167/1990*) non può – nel caso di specie – assurgere a delitto presupposto del reato di autoriciclaggio per l'incapacità di generare proventi suscettibili, in un secondo momento, di essere reimpiegati in attività economiche, imprenditoriali o speculative. Partendo dalla constatazione secondo cui il provento del reato presupposto può consistere non solo in un *incremento diretto* del patrimonio, ma anche in un *risparmio* economico il quale è suscettibile comunque di produrre un vantaggio apprezzabile sotto il profilo patrimoniale, il summenzionato reato di falso non ha prodotto altro effetto che quello di denunciare beni fino a quel momento occultati e dunque di regolarizzare la loro posizione nei confronti del Fisco. Va da sé, dunque, che in assenza di un provento economico da reimpiegare, risultante dalla commissione del reato presupposto, il delitto di autoriciclaggio non possa ritenersi compiutamente configurato.

La fattispecie concreta, ad avviso della Suprema Corte, difetta inoltre del requisito *dell'ostacolo concreto all'identificazione criminosa di tali beni o altre utilità*. In realtà, le complesse modalità di vendita poste in essere dall'imputato al fine di trasmettere la proprietà di dette opere d'arte al terzo acquirente altro non costituirebbero che il “classico” comportamento del debitore volto a sottrarre i propri beni alla pretesa risarcitoria dello Stato, contro il quale la legge appresta rimedi di natura sia civilistica che penalistica.

Sul punto occorre, allora, fare chiarezza. L'elemento dell'ostacolo concreto all'identificazione criminosa, comune anche al reato di riciclaggio *ex art. 648-bis c.p.*, è *elemento del tipo penale la cui collocazione topografica, all'interno della norma, ne fa il vettore del contenuto di offensività più pregnante della norma stessa*⁵. In questo senso, infatti, è proprio tale elemento che contribuisce a distinguere la condotta di autoriciclaggio dal reato presupposto – rendendola non un mero *post factum* avente come solo effetto quello di ostacolare il disvelamento del precedente delitto – e a conferire alla stessa un autonomo e più grave disvalore. L'ostacolo concreto all'identificazione criminosa dei beni, consistente in una condotta dotata di *particolare capacità dissimulativa* finalizzata ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto⁶, rappresenta allora l'elemento che, se sussistente, incorpora la lesione alla corretta e efficiente

⁴ In questi termini, Cass. Pen., Sez. II, 5 luglio 2018, n. 30401.

⁵ In questo senso, Cass. Pen., 02 aprile 2007, n. 15092.

⁶ Recentemente, Cass. Pen., Sez. II, 04 maggio 2018, n. 25979.

amministrazione della giustizia e all'ordine economico, in quanto in grado di trasformare il *mero utilizzo o impiego* in inquinamento della libera concorrenza e delle regole del mercato.

Preso atto di tali osservazioni in merito al predetto elemento e considerata la fattispecie concreta, è possibile – anche sotto questo profilo – affermare la bontà delle conclusioni a cui è pervenuta la Suprema Corte. La condotta posta in essere dall'imputato non rappresenterebbe altro che il comportamento di chi, dopo aver evaso il Fisco, si cura di disporre dei propri beni in modo tale da sottrarli alla pretesa creditoria dello Stato, eventualmente azionata qualora quest'ultimo si renda conto dell'ammanto nelle casse dell'Erario. È chiaro, allora, come tale comportamento non abbia niente a che vedere con il reato di autoriciclaggio preso in considerazione dall'art. 648-ter.1 c.p., il quale si contraddistingue per la sua particolare insidiosità insita nell'ostacolo che crea all'accertamento del reato presupposto, nonché per la sua capacità di consentire l'ingresso nel mercato economico-finanziario di capitali di provenienza illecita ottenuti “a basso costo”⁷ e suscettivi, in quanto tali, di alterare le condizioni di parità tra gli operatori.

⁷ In questi termini, Rampioni Roberto, *Diritto penale dell'economia*, Giappichelli editore, Torino, 2016, p. 382.